DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 208

Consulfor S.r.I - Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 27 del 04/02/2021 per la realizzazione di RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti - di tipo A - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 65 posti, denominata "Itaca", con sede nel Comune di Barletta, in Viale Regina Elena n.58

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- all'art. 7, comma 4 che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza".
- all'art. 7, comma 5 che "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale";
- all'art 7 comma 6 "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del

presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento— Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con pec trasmessa il 17 gennaio 2020, il Comune di Barletta (BT), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Antonio Perruggini, in qualità di legale rappresentante della Società Consulfor Srl – Pl 06167260725- con sede in Modugno, Via Paradiso n.18, chiedeva la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale Rsa di mantenimento anziani – tipo A ubicata a Barletta nel Viale Regina Elena n.58, denominata "Itaca" con dotazione di n. 65 posti letto.

A seguito dell'istruttoria effettuata con DD n. 27 del 04/02/2021 questa Sezione esprimeva "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della società Consulfor S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani – tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 65 posti suddivisi in n. 5 nuclei, con precisazione che: (omissis) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."

Con pec del 11/03/2021 il Comune di Barletta inoltrava a questa Sezione la Determinazione Dirigenziale <u>n.</u> <u>337 del 09/03/2021</u> con cui il Comune di Barletta autorizzava la realizzazione della struttura di cui al predetto parere di compatibilità di titolarità della Consulfor srl.

A decorrere da tale data, e entro i due anni successivi (e quindi sino <u>al 09/03/2023</u>) la Consulfor srl aveva l'onere di presentare l'istanza di autorizzazione all'esercizio munita di tutti gli allegati ovvero ai sensi dell'art 7 comma 6 istanza di proroga comprovando la sussistenza di "eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo <u>di</u>

specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Con pec del 28/04/2023 (e <u>quindi ben oltre il termine di scadenza previsto dalla LR 9 del 2017)</u> la Consulfor inoltrava istanza di proroga corredata dai seguenti documenti:

- 1. Nota del 25/05/2023 a firma del Geom. Demartino Lucio Pio;
- 2. Documentazione Medica inerente al Legale rappresentante;
- 3. Articoli di Stampa;
- 4. Comunicazione della Servitek del 23/02/2023.

Va da sé che la predetta richiesta va respinta, in primo luogo, in quanto inoltrata oltre il termine previsto dalla LR 9 del 2017.

Dal tenore letterale della norma è evidente, infatti, che il Legale Rappresentante della Consulfor srl aveva l'onere di richiedere la dilazione del termine in un momento anteriore alla sua scadenza naturale. La disposizione, infatti, detta una specifica scansione temporale del procedimento che sfocia nell'atto di proroga Regionale. Va da sé che, la richiesta diretta ad ottenere la temporanea conservazione dell'efficacia del parere di compatibilità per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza, è soggetta a termini di decadenza. Tale previsione permette di salvaguardare il principio della certezza dell'intervento edilizio assentito, che può essere differito in relazione a specifici fatti obiettivi e non per mutevoli e indefinite ragioni soggettive.

Fatta salva questa premessa preliminare, in subordine e nel merito si rappresenta che in ogni caso prive di pregio sono le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga pervenuta tardivamente.

Come detto, la proroga del termine di compatibilità regionale prevista dall'art. 7 comma 6 della LR 9 del 2017 è istituto di carattere eccezionale finalizzato a tutelare l'interesse pubblico a che l'opera sia realizzata in un congruo arco di tempo, tale da giustificare le ragioni di serietà dell'azione amministrativa, con la conseguenza della necessaria individuazione di eventi ostativi effettivamente indipendenti dalla volontà dei titolari che giustifichino la proroga, in assenza dei quali deve pertanto ritenersi vulnerato il principio di legalità che informa l'attività della Pubblica Amministrazione.

Tale principio ammette <u>solo una deroga ed eccezione tassativamente prevista</u> ovvero l'esistenza di "eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato" che in ogni caso ne deve dimostrare la sussistenza, prima della scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori.

Ebbene, adduce il legale rappresentante della Consulfor srl oltre all'esistenza di personali motivi di salute le seguenti cause che avrebbero comportato un ritardo nella conclusione dei lavori: impossibilità di reperimento di documentazione progettuale, approfondimenti esplorativi e rettifiche progettuali, rallentamenti burocratici, difficoltà congiunturali nel reperimento di materiale edile e tecnologico.

Le ragioni poste a sostegno della richiesta di proroga (anche se presentate nel termine previsto) sono ascrivibili a fatti generici e non comprovati da documentazione ufficiale, come tali, inadatte, da sole, a condizionare i superiori interessi pubblici, alla cui tutela sono preposti i soggetti chiamati ad esprimersi.

Pertanto, a fronte di tale produzione documentale la richiesta presentata è oltre che tardiva anche immotivata.

Tanto considerato, richiamata la nota Regionale prot. n. AOO 183 183/PROT/06/06/2023/0008531 con cui veniva avviato il procedimento dichiarativo di decadenza concedendo alla Consulfor srl un termine di giorni 15 per controdedurre atteso che la Consulfor Srl – PI 06167260725- con sede in Modugno, Via Paradiso n.18 non ha presentato nei termini previsti dalla LR 9 del 2017 art. 7 comma 4 istanza di autorizzazione all'esercizio, motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità ai sensi dell'art 7 comma 6, né controdeduzioni nel termine di giorni 15 concesso

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 04/02/2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Barletta (Bt) in relazione all'istanza della Consulfor srl per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani – tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 65 posti denominata "Itaca" da realizzarsi nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58.

di notificare il presente provvedimento a:

- Consulfor srl (consulfor@pec.it)
- Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat

Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato sul BURP;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro